



Pos. AG

Decreto n. 439

IL RETTORE

- VISTA** la legge 240/2010 concernente "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
- VISTO** il decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, che inserendo gli articoli 22-bis e 22-ter nella legge 30 dicembre 2010, n. 240, ha introdotto i due nuovi istituti contrattuali, volti rispettivamente a disciplinare gli incarichi post-doc e gli incarichi di ricerca;
- ATTESA** la necessità di emanare il Regolamento per il conferimento di incarichi di ricerca, ai sensi dell'art. 22-ter della 30.12.2010, n. 240;
- VISTE** le deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione che hanno approvato nelle rispettive adunanze del 27 maggio 2026, il Regolamento per il conferimento di incarichi di ricerca, ai sensi dell'art. 22-ter della 30.12.2010, n. 240;
- VISTO** il vigente Statuto;

DECRETA

Art. 1) E' emanato il Regolamento per il conferimento di incarichi di ricerca, ai sensi dell'art. 22-ter della 30.12.2010, n. 240, nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante;

Art. 2) Il sopra citato Regolamento entrerà in vigore il decimo giorno successivo a quello di pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Università e sul sito web dell'Ateneo.

Napoli,

IL RETTORE
(Prof. Antonio Garofalo)



Regolamento per il conferimento di Incarichi di ricerca (art. 22-ter L. 240/2010)

Art. 1 — Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di selezione, il regime giuridico ed il trattamento economico spettante ai titolari di incarichi di ricerca di cui all'art. 22-ter della Legge 30.12.2010, n. 240.
2. L'Università degli Studi di Napoli Parthenope può conferire, per favorire l'introduzione di giovani studiosi alla ricerca e all'innovazione, sotto la supervisione di un Responsabile scientifico o tutor, contratti a tempo determinato denominati "incarichi di ricerca", finanziati in tutto o in parte con fondi interni, ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni.
3. Gli incarichi di ricerca sono conferiti nel rispetto della Carta Europea dei Ricercatori, adottata con Raccomandazione della Commissione europea 2005/251/CE dell'11 marzo 2005, come aggiornata dalla Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea 2023/C 462/01 del 18 dicembre 2023.
4. I contratti di ricerca non danno luogo a diritto di accesso al ruolo delle istituzioni universitarie, né possono essere computati ai fini di cui all'articolo 20 del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75.

Art. 2 — Caratteristiche degli incarichi di ricerca e limiti di spesa

1. Ciascun incarico di ricerca ha durata minima di un anno. La durata complessiva dei rapporti instaurati con il medesimo soggetto ai sensi del presente Regolamento, anche da parte di istituzioni diverse e comprensiva di eventuali rinnovi o proroghe, non può eccedere i tre anni, anche non continuativi.
2. Il limite di durata di cui al comma 1 è derogabile esclusivamente al fine di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea, nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA).
3. Ai fini del calcolo della durata complessiva di cui ai commi 1 e 2, non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute, secondo la normativa vigente.
4. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi degli articoli 22, 22-bis, 22-ter, 24 della l. n. 240/2010 con il medesimo soggetto, anche da parte di istituzioni diverse, non può in ogni caso superare gli undici anni, anche non continuativi.
5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 5 del d.lgs. 29 marzo 2012, n. 49, e dall'art. 9, c. 2, del d.lgs. 25 novembre 2016, n. 218, la spesa complessiva per l'attribuzione degli incarichi post-doc ex art. 22-bis L. 240/2010 e degli incarichi di ricerca ex art. 22-ter della legge 240/2010 non può essere superiore alla spesa media sostenuta nell'ultimo triennio per il conferimento degli assegni di ricerca ex art. 22 e per la stipulazione dei contratti da ricercatore a tempo determinato ex art. 24, c. 3, lett. a), nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge n. 79/2022. Tale limite di spesa non si applica nel caso in cui le risorse finanziarie provengano da fonti di finanziamento esterno per progetti di ricerca, nazionali, europei o internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi.

Art. 3 — Modalità di selezione

1. Il conferimento di incarichi di ricerca avviene previo espletamento di procedure selettive che assicurano la valutazione comparativa dei candidati mediante esame dei titoli, delle pubblicazioni e di un eventuale colloquio, ad opera di una commissione.

Art. 4 — Attivazione delle procedure

1. Le selezioni possono essere indette: (a) su risorse provenienti dal bilancio di Ateneo, eventualmente cofinanziate dai Dipartimenti con fondi propri o da Enti esterni, bandite dall'Amministrazione Centrale; (b) su risorse delle Strutture universitarie (Dipartimenti), a carico di specifici progetti di ricerca, bandite dalle Strutture stesse.
2. Per l'attivazione delle selezioni, il docente proponente sottopone all'approvazione del Consiglio della struttura di afferenza la relativa proposta indicando una o più aree scientifiche rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare, la durata, l'importo e i fondi di ricerca da utilizzare per finanziare il contratto anche con quote stanziati a carico del bilancio di Ateneo, tenuto conto dei vincoli di legge.
3. La richiesta deve riportare: la durata dell'incarico di ricerca; l'indicazione dei fondi su cui far gravare la

spesa e relativi oneri; la descrizione dell'attività oggetto dell'incarico ed il relativo titolo; il Responsabile della ricerca/tutor; il SSD e/o il gruppo scientifico-disciplinare relativo al singolo incarico; la sede di svolgimento; la data presunta di inizio; i criteri di valutazione (totale 100 punti); il numero massimo di pubblicazioni allegabili (non inferiori a due e fino a sei); la modalità di convocazione dei candidati al colloquio pubblico.

4. La proposta deve essere approvata dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, i quali autorizzeranno l'emanazione del relativo bando.

5. Il bando è emanato: (a) per fondi di bilancio Ateneo, dal Rettore previa delibera degli Organi di Governo; (b) per fondi di Dipartimento, dal Direttore di Dipartimento previa delibera degli Organi di Governo.

Art. 5 — Bando di selezione

1. Il bando di selezione, emanato come definito nell'art 4 comma 5, deve contenere: numero e durata degli incarichi; programma di ricerca e titolo; gruppo scientifico-disciplinare; SSD; Dipartimento di afferenza e sede; importo annuo onnicomprensivo; modalità di selezione; requisiti per la partecipazione ex art. 22-ter, c. 1, L. 240/2010; criteri di valutazione e punteggi; numero massimo di pubblicazioni allegabili; data, ora e modalità di convocazione all'eventuale colloquio; termine per la presentazione delle domande; trattamento giuridico, economico e previdenziale.

2. Il bando è pubblicato sul sito del MUR, sul Portale UE, all'Albo ufficiale di Ateneo e sul Portale Amministrazione Trasparente, sezione "Bandi di Concorso > Ricerca".

3. I termini per la presentazione delle domande sono di almeno 30 giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione all'Albo ufficiale di Ateneo, salvo diverse esigenze fissate dall'Ente finanziatore.

4. Nei casi di urgenza, connessi alla partecipazione ai Bandi nazionali, europei o internazionali, è possibile prevedere un termine minore, comunque, non inferiore ai 10 giorni.

Art. 6 — Candidati ammissibili

1. Possono partecipare alle selezioni e alle manifestazioni di interesse i candidati, italiani o stranieri, in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, di un titolo di laurea magistrale o a ciclo unico — ovvero di titolo conseguito all'estero valutato equivalente al solo fine del conferimento dell'incarico dalla Commissione giudicatrice — conseguito da non più di sei anni, e di un curriculum idoneo all'assistenza allo svolgimento di attività di ricerca. In caso di più titoli di laurea, il termine dei sei anni è calcolato con riferimento al titolo utilizzato ai fini della partecipazione alla selezione o alla manifestazione di interesse.

2. Non possono partecipare alle selezioni e alle manifestazioni di interesse:

a) il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, c. 4, d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382;

b) coloro che hanno fruito di contratti da Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della l. n. 240/2010 nel testo vigente successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. (Ricercatori RTT);

c) coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso con un professore afferente al Dipartimento che ha proposto l'attivazione dell'incarico, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di amministrazione.

3. L'esclusione dalla procedura di selezione è disposta con provvedimento motivato del Direttore di Dipartimento, o suo delegato, e notificata all'interessato a seguito della proposta della Commissione giudicatrice per mancanza dei requisiti.

Art. 7 — Presentazione delle domande

1. Le domande di partecipazione alla selezione, indirizzate al Rettore o al Direttore del Dipartimento — rispettivamente nelle ipotesi di bando rettorale o dipartimentale (art. 4, comma 2) — sono presentate tramite invio di posta elettronica certificata al seguente indirizzo (direzione.generale@pec.uniparthenope.it), ovvero in altra modalità telematica disciplinata dal bando, di norma entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando sull'Albo e Portale Amministrazione Trasparente di Ateneo, sezione Bandi di concorso > Ricerca. In caso di urgenza, il termine può essere ridotto fino a un minimo di dieci giorni.

2. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

a) certificato, o dichiarazione resa ai sensi dell'art. 46 d.P.R. n. 445/2000, comprovante l'acquisizione del titolo di laurea magistrale o a ciclo unico da non più di sei anni;

b) documenti e titoli che si ritengono utili ai fini del concorso;

c) pubblicazioni, non inferiori a due e fino ad un massimo di sei, utili ai fini del concorso;

d) curriculum vitae et studiorum attestante la propria attività scientifica e professionale.

Art. 8 — Commissione giudicatrice

1. La Commissione è nominata, su proposta del Consiglio di Dipartimento, con decreto del Rettore o del Direttore del Dipartimento, rispettivamente nelle ipotesi di bando rettorale o dipartimentale (art. 3, c. 2). La designazione avviene successivamente al termine di scadenza per la presentazione delle domande.
 2. Il Consiglio di Dipartimento delibera la designazione dei componenti in seduta plenaria con il voto favorevole della maggioranza dei componenti.
 3. La Commissione è composta da tre componenti effettivi, di cui almeno uno appartenente al Gruppo scientifico-disciplinare oggetto del bando, e un supplente, garantendo, di norma, un'adeguata rappresentanza di genere, scelti fra professori e ricercatori con esperienza di ricerca sui temi oggetto del bando.
 4. Possono essere nominati anche professori e ricercatori in servizio presso Atenei stranieri in posizione accademica corrispondente.
 5. Non sono previsti compensi per i componenti.
 6. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale e svolgere a distanza le proprie sedute, riportando a verbale le modalità di svolgimento.
 7. Non possono far parte della Commissione coloro che:
 - a) abbiano un rapporto di coniugio o di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso, o un rapporto di unioni civili tra persone dello stesso sesso ex art. 1 L. 76/2016, o di convivenza di fatto ex art. 1, cc. 37 ss., L. n. 76/2016, con i candidati;
 - b) risultino coautori con uno o più candidati, in percentuale superiore al 50%, delle pubblicazioni allegate;
 - c) si trovino in situazione di conflitto di interessi o ricorrano le cause di astensione di cui all'art. 51 c.p.c. con i candidati o con gli altri componenti.
- Non possono in ogni caso far parte delle Commissioni giudicatrici:
- d) i Professori e i Ricercatori che hanno ottenuto nell'anno accademico precedente alla data di emanazione del decreto rettorale di nomina della Commissione una valutazione negativa ex art. 6, comma 7, secondo periodo, L. 240/2010;
 - e) coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati di cui al Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice penale;
 - f) i Professori e i Ricercatori in situazione di incompatibilità ex art. 13 d.P.R. 382/1980 o per altre specifiche disposizioni normative.
8. La Commissione, nella riunione di insediamento: a) individua Presidente e Segretario; b) applica e specifica i criteri di valutazione dei titoli, curriculum e pubblicazioni e i punteggi; c) determina le modalità del colloquio. La Commissione conclude i lavori, con redazione della graduatoria e individuazione del vincitore, entro due mesi dalla pubblicazione del decreto di nomina.
 9. Il Direttore di Dipartimento può prorogare, per una sola volta e per non più di 30 giorni, il termine. La proroga è concessa su istanza del Presidente per comprovati motivi, ovvero d'ufficio a seguito di apposita istruttoria.
 10. Decorso il termine di cui al comma 9, il Direttore di Dipartimento, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei componenti responsabili del ritardo o dell'intera commissione.
 11. La partecipazione costituisce obbligo d'ufficio per i componenti, salvi i casi di forza maggiore. La mancata partecipazione, accertata con decreto del Direttore, comporta decadenza.
 12. La rinuncia o le dimissioni di un componente per sopravvenuti impedimenti devono essere motivate e documentate e producono effetto solo dopo il decreto di accettazione del Direttore.

Art. 9 — Modalità di svolgimento

1. La selezione si attua mediante valutazione comparativa dei candidati ed è volta a valutare il possesso di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico di ricerca, nonché le modalità di svolgimento dello stesso.
2. La valutazione può essere integrata da un eventuale colloquio pubblico volto ad accertare attitudine e idoneità, anche in lingua inglese in tutto o in parte.
3. I candidati allegano l'intera documentazione utile alla valutazione, secondo le modalità previste dal bando.
4. I candidati sono valutati comparativamente sulla base dei seguenti criteri:
 - a) idoneità del curriculum all'assistenza allo svolgimento di attività di ricerca e di innovazione in relazione ai SSD oggetto della selezione;
 - b) qualità, originalità, innovatività, attinenza delle pubblicazioni allegate con i SSD oggetto della selezione;

c) eventuale colloquio volto ad accertare l'idoneità nonché la conoscenza della lingua inglese e/o di altre lingue rilevanti.

5. La Commissione predetermina criteri e modalità di valutazione, resi noti con la pubblicazione del verbale.
6. La Commissione attribuisce a ciascun candidato un punteggio motivato per ogni criterio, di cui almeno 60 punti destinati alle lett. a) e b).
7. I punteggi delle lett. a), b) e la data del colloquio sono resi noti ai candidati prima del colloquio tramite pubblicazione del verbale.
8. Conclusa la valutazione, la Commissione esprime per ciascun candidato un giudizio complessivo motivato.
9. La Commissione redige la graduatoria di merito e individua il vincitore. La selezione si intende superata con un punteggio minimo di 60 punti su 100.
10. In caso di parità di punteggio, la preferenza è data al candidato di età anagrafica minore.

Art. 10 — Conclusione della selezione

1. Gli atti della procedura selettiva sono approvati con decreto del Rettore o del Direttore di Dipartimento entro 30 giorni dalla consegna dei verbali al competente ufficio dell'Amministrazione **o del Dipartimento**.
2. Il Decreto di approvazione degli atti è pubblicato all'Albo ufficiale e sul Portale Amministrazione Trasparente nei termini e con le modalità stabiliti dal bando, nel rispetto dei principi di trasparenza e protezione dei dati personali.
3. In sede di approvazione degli atti viene approvata la graduatoria con indicazione del vincitore.
4. La validità della graduatoria di merito è fissata in 90 giorni dalla data di approvazione degli atti.
5. Nei casi di mancato inizio dell'attività dei vincitori o di espressa rinuncia, in presenza di altri idonei in graduatoria, si procede allo scorrimento entro i termini del c. 4.
6. Lo scorrimento è autorizzato con delibera del Consiglio di Dipartimento.
7. Nel caso in cui il numero di candidati idonei sia inferiore al numero degli incarichi di ricerca attivati, gli incarichi privi di vincitore possono essere nuovamente banditi per il medesimo progetto entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto di approvazione degli atti, senza nuova deliberazione del Consiglio di Dipartimento.
8. L'incarico di ricerca deve essere formalizzato entro il termine della comunicazione e comunque non oltre i 15 giorni dalla data di pubblicazione del decreto. È consentito richiedere differimento motivato. La mancata sottoscrizione equivale a rinuncia e decadenza.

Art. 11 — Procedure di conferimento diretto e manifestazioni di interesse

1. I Tutor possono richiedere al proprio Direttore di Dipartimento l'attivazione delle procedure di conferimento diretto per incarichi di ricerca finanziati con risorse esterne ottenute su bandi competitivi nazionali, internazionali o europei.
2. L'avviso pubblico, emanato con decreto del Direttore di Dipartimento, contiene gli elementi essenziali del bando, ivi compresi requisiti, termine e modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse e trattamento giuridico, economico e previdenziale.
3. L'avviso è pubblicato all'Albo ufficiale e sul Portale Amministrazione Trasparente, sezione Bandi di Concorso > Ricerca.
4. I termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse sono di almeno 15 giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione.
5. Le manifestazioni di interesse raccolte hanno validità di un anno dalla data di invio.
6. All'esito della raccolta, l'incarico è conferito direttamente, su motivata indicazione del Responsabile scientifico del progetto, al candidato ritenuto idoneo; la motivazione esplicita, in forma comparativa, le ragioni della scelta rispetto agli altri candidati. Della decisione di affidamento è data pubblicità sul sito di Ateneo.

Art. 12 — Modalità di svolgimento e termini per le procedure di conferimento diretto e manifestazioni di interesse

1. Il conferimento diretto avviene mediante l'individuazione, da parte del Tutor, dei giovani studiosi valutati maggiormente qualificati tra gli idonei a svolgere l'attività oggetto dell'incarico.
2. I candidati allegano la documentazione utile alla valutazione e quella attestante il possesso dei requisiti ex art. 22-ter L. 240/2010.

3. La valutazione è svolta dal Tutor e può essere integrata da approfondimenti con tutti o parte dei candidati.
4. A seguito della valutazione, il Tutor individua i candidati idonei con motivato giudizio. Per ciascun incarico seleziona, fra i candidati idonei, quello maggiormente qualificato, motivando la scelta. Giudizi, motivazioni e graduatoria di merito sono inseriti in verbale.
5. Il Tutor conclude entro un mese dalla ricezione delle manifestazioni di interesse; il Direttore di Dipartimento può concedere proroga fino a un mese.
6. Gli atti sono approvati con decreto del Direttore di Dipartimento, pubblicato all'Albo ufficiale e sul Portale Trasparenza.
7. Il decreto di approvazione, comprensivo della graduatoria, è trasmesso all'ufficio competente entro 30 giorni dalla consegna del verbale.
8. Qualora non siano rispettati i termini, il Direttore di Dipartimento, con provvedimento motivato e nel rispetto dei principi di proporzionalità e di salvaguardia delle posizioni medio tempore consolidate, dispone la revoca della procedura ai sensi dell'art. 21-quinquies L. 241/1990.
9. Nei casi di mancato inizio o rinuncia, in presenza di altri idonei, si procede allo scorrimento della graduatoria entro 30 giorni dalla data del mancato inizio o della rinuncia.
10. Entro 30 giorni dalla trasmissione del decreto di approvazione, l'ufficio comunica all'interessato l'invito a formalizzare l'atto di conferimento; la sottoscrizione avviene entro i 15 giorni successivi al ricevimento.

Art. 13 — Stipula del contratto e relativa durata

1. L'Amministrazione o l'ufficio dipartimentale che ha bandito la selezione, all'atto della formalizzazione dell'atto di conferimento, invita l'interessato a presentare la documentazione richiesta ai sensi della normativa vigente.
2. Nel contratto devono essere indicati:
 - a) data di inizio e termine finale dell'incarico;
 - b) sede principale di lavoro;
 - c) SSD/i ed il gruppo scientifico-disciplinare a cui sono correlate l'attività di ricerca, didattica e terza missione;
 - d) trattamento economico complessivo;
 - e) modalità con cui l'incaricato deposita trimestralmente e, al termine, la relazione vidimata dal responsabile della ricerca;
 - f) cause di risoluzione del contratto, ivi compreso il richiamo all'art. 2119 c.c. sulla giusta causa di recesso e i termini di preavviso;
 - g) proprietà intellettuale, trattamento dei dati e obblighi di riservatezza;
 - h) impegno al rispetto dei codici di comportamento e del codice etico dell'Ateneo.
3. L'atto di conferimento è sottoscritto dal titolare dell'incarico di ricerca e dal Rettore, un suo delegato ovvero dal Direttore di Dipartimento.
4. L'incaricato svolge le attività di collaborazione alla ricerca inerenti ai SSD e al gruppo scientifico-disciplinare indicati nel contratto sotto il coordinamento e la supervisione del Tutor.
5. Il titolare può partecipare a gruppi e a progetti di ricerca, qualunque ne sia l'ente finanziatore, previo nulla osta del responsabile scientifico e/o del Dipartimento.
6. La titolarità degli incarichi di ricerca non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari né può essere computata ai fini di cui all'art. 20 d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75.
7. Lo svolgimento di attività di ricerca al di fuori delle sedi fisiche del Dipartimento deve essere preventivamente autorizzato dal Direttore di Dipartimento, sentito il Tutor.
8. Entro un mese dalla scadenza del contratto, il titolare redige una relazione sull'attività svolta, controfirmata dal Responsabile scientifico/Tutor, corredata da pubblicazioni, brevetti e quant'altro utile alla valutazione, e la presenta al Consiglio di Dipartimento.
9. I diritti di proprietà industriale sui risultati conseguiti dall'incaricato per conto dell'Università soggiacciono al Regolamento di Ateneo in materia di proprietà industriale.
10. In caso di recesso il trattamento economico è corrisposto fino all'ultimo giorno di effettivo servizio.

Art. 14 — Regime dell'incarico di ricerca

1. L'incaricato svolge esclusivamente attività di ricerca e innovazione oggetto dell'incarico di ricerca.
2. In caso di richiesta di autorizzazione ad assumere un incarico retribuito ex art. 53 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, l'autorizzazione è rilasciata previo parere del Consiglio di Dipartimento, sentito il Responsabile scientifico o Tutor. Nel caso di finanziamento su fondi esterni la concessione di incarichi da parte di enti

terzi è subordinata alla verifica della compatibilità con le regole dell'Ente finanziatore.

3. L'incaricato è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal d.lgs. 81/2008 a carico dell'Ateneo e alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

4. L'incaricato può essere autorizzato da altri enti ad accedere agli spazi per lo svolgimento di attività funzionali alle proprie ricerche, previa richiesta del Direttore di Dipartimento.

Art. 15 — Proroga e rinnovi degli incarichi di ricerca

1. La proroga e il rinnovo dell'incarico di ricerca sono deliberati dal Consiglio di Dipartimento, in seduta plenaria, previa autorizzazione degli Organi di Governo, nell'ambito delle risorse disponibili e tenuto conto dei vincoli di legge, fermo restando il trattamento economico previsto inizialmente.

2. Il rinnovo dell'incarico deve avere di norma una durata non inferiore a sei mesi, compatibilmente con le esigenze del progetto. L'eventuale proroga o rinnovo deve rispettare il vincolo della durata massima complessiva di 3 anni ex art. 22-ter, c. 7, L. 240/2010, nonché il vincolo di 11 anni complessivi ex art. 22-ter, c. 9.

3. La delibera deve essere trasmessa all'Amministrazione almeno 30 giorni prima della scadenza dell'incarico e indica la durata della proroga e le modalità di copertura finanziaria.

4. La proroga o il rinnovo sono formalizzati mediante sottoscrizione dell'atto di conferimento da parte del titolare e del Rettore, di un suo delegato o del Direttore di Dipartimento.

Art. 16 — Cause di estinzione dell'incarico

1. La cessazione dell'incarico è determinata, oltre che per decadenza sopravvenuta, dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti e da ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente.

2. Ciascuna delle parti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto, ovvero per impossibilità sopravvenuta.

3. È condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di conferimento dell'incarico.

4. Costituisce grave inadempimento ex art. 1455 c.c., con conseguente facoltà di risoluzione del contratto, il grave e reiterato inadempimento degli obblighi di rendicontazione, accertato dal Consiglio di Dipartimento, sentito il Tutor.

5. L'Università è legittimata a recedere dal contratto, con effetto immediato, qualora il titolare:

- a) ometta ingiustificatamente di iniziare l'attività oggetto dell'incarico;
- b) sospenda ingiustificatamente l'attività per un periodo superiore a dieci giorni;
- c) ometta ingiustificatamente gli specifici compiti contemplati dal bando o incorra in ripetute e gravi negligenze;
- d) incorra in una delle cause di incompatibilità previste dall'art. 22-ter L. 240/2010.

6. La delibera di esercizio del diritto di recesso è adottata dal Consiglio di Dipartimento che ha deliberato in ordine al conferimento.

7. Il titolare dell'incarico può recedere in qualsiasi momento, con preavviso scritto di almeno trenta giorni indirizzato al Direttore di Dipartimento. Il mancato rispetto del termine comporta la trattenuta dell'importo equivalente al compenso del periodo di preavviso non prestato.

Art. 17 — Incompatibilità

1. Gli incarichi di ricerca sono incompatibili con:

- a) la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione, in Italia o all'estero, fatta salva la possibilità di dare attuazione a specifici programmi MSCA;
- b) la titolarità di borse di dottorato di ricerca;
- c) altre borse di studio, a qualunque titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui siano finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca;
- d) la titolarità di contratti di ricerca ex art. 22 L. 240/2010;
- e) la titolarità di contratti di incarico post-doc ex art. 22-bis L. 240/2010;
- f) la titolarità di contratti di ricercatore a tempo determinato ex art. 24 L. 240/2010;
- g) la titolarità di rapporti di lavoro subordinato presso pubbliche amministrazioni o soggetti privati, salva la possibilità per il dipendente pubblico di essere collocato in aspettativa senza assegni per la durata dell'incarico.

2. Fermo restando quanto sopra, il titolare dell'incarico di ricerca non può svolgere attività che possano determinare conflitto di interessi con le attività dell'Ateneo o impedire il regolare svolgimento dell'attività di

ricerca.

3. La violazione delle incompatibilità di cui al c. 1 comporta la decadenza dall'incarico, dichiarata dal Direttore di Dipartimento con provvedimento motivato. Resta ferma la possibilità di recesso dell'Università ai sensi dell'art. 15, c. 5, lett. d).

Art. 18 — Diritti e doveri

1. I titolari degli incarichi di ricerca hanno diritto ad avvalersi delle strutture e attrezzature delle sedi e di usufruire dei servizi a disposizione dei ricercatori. L'attività di ricerca è svolta all'interno delle strutture e all'esterno se autorizzato dal responsabile della ricerca.

2. I titolari sono obbligati a inviare trimestralmente al Direttore del Dipartimento di afferenza una dettagliata relazione scritta sull'attività di ricerca svolta, specificando i giorni in cui si è realizzata. La relazione deve essere inviata alla struttura di afferenza e munita del visto del responsabile della ricerca.

3. Possono essere rimborsate le spese di viaggio per attività istituzionali inerenti all'incarico di ricerca.

4. Il pagamento dell'ultima rata mensile è subordinato al deposito della relazione finale.

5. Il titolare è tenuto a osservare il Codice Etico e di Comportamento dell'Università (D.R. n. 620 del 01.08.2025, redatto in applicazione dell'art. 2, c. 4, L. 240/2010) e i dettami del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (d.P.R. n. 62/2013, come modificato dal d.P.R. n. 81/2023).

6. La violazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici può costituire giusta causa di recesso dall'incarico di ricerca.

Art. 19 — Trattamento economico, fiscale, previdenziale e assicurativo

1. Agli incaricati spetta, per tutta la durata del rapporto, un trattamento economico al lordo degli oneri a carico del percipiente, definito nel rispetto dell'art. 22-ter, c. 5, L. 240/2010 e del relativo D.M. n. 592 del 06.08.2025.

2. Il trattamento economico di cui al c. 1 non può in ogni caso essere inferiore ad € 22.500,00 annui, soggetti ad adeguamento automatico con riferimento alla svalutazione monetaria in misura pari all'indice ISTAT FOI al netto dei tabacchi, ai sensi dell'art. 81 L. 27 luglio 1978, n. 392.

3. Tale importo, al netto degli oneri a carico dell'amministrazione erogante, è attribuito al titolare in rate mensili di pari importo.

4. Agli incarichi di ricerca, ai sensi dell'art. 22-ter L. 240/2010, si applicano: in materia fiscale, l'art. 4 L. 13 agosto 1984, n. 476; in materia previdenziale, l'art. 2, cc. 26 ss., L. 8 agosto 1995, n. 335; in materia di astensione obbligatoria per maternità, il D.M. 12 luglio 2007; in materia di congedo per malattia, l'art. 1, c. 788, L. 27 dicembre 2006, n. 296. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità INPS ex art. 5 del citato D.M. 12 luglio 2007 è integrata dall'Università fino a concorrenza dell'intero importo della retribuzione per l'incarico.

5. L'Ateneo provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e alla responsabilità civile.

Art. 20 — Norme finali ed entrata in vigore

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia all'art. 22-ter L. 240/2010 e alla normativa vigente nelle materie trattate.

2. Il presente Regolamento è pubblicato sull'Albo e sul sito di Ateneo ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.